

**ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVO-SCOLASTICI,
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO**

**REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE
ECONOMICA DEGLI UTENTI (ISEE) E PER LA
COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI EDUCATIVI
ALL'INFANZIA E PRIMA INFANZIA**

(Approvato con Delibera di Consiglio di Amministrazione ISECS n 15 del 10/6/15)

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI (ISEE) E PER LA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA E PRIMA INFANZIA

(Approvato con Delibera di Consiglio di Amministrazione ISECS n 15 del 10/6/15)

PARTE PRIMA - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 - Servizi d'Infanzia

I servizi d'infanzia (Nido e Scuole d'Infanzia ed eventuali Spazi Bambini) hanno natura educativa di servizi continuativi e sono finalizzati al raggiungimento di pari opportunità sociali ed alla prevenzione di situazioni di svantaggio nella prima infanzia

Art. 2 - Caratteri e finalità del sistema tariffario

L'accesso ai servizi d'infanzia comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo posto a carico della comunità in ragione delle valenze sociali ed educative dei servizi stessi. Per ragioni di equità l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti.

La tariffa (quota fissa) nei servizi educativi dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia (ed eventuali spazi bambini) si configura come una compartecipazione agli oneri di gestione e ai costi che sono a carico del bilancio dell'ente pubblico per il funzionamento complessivo dei servizi, comprensivo degli oneri fissi per i servizi di base compreso il servizio mensa, delle integrazioni orarie e di calendario e del trasporto scolastico (per le sole scuole dell'infanzia). Il Costo del pasto è trattato all'art. 20 del presente regolamento

Tenuto conto delle finalità dei servizi e della necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura, l'Istituzione ISECS, per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Istitutivo, stabilisce le soglie Isee e le tariffe per l'anno scolastico secondo i principi ed i criteri previsti dal seguente articolo 3.

Per i servizi d'accesso e servizi integrativi educativo - scolastici l'entità delle tariffe è stabilita annualmente in misura fissa per ogni utente; riduzioni ed esenzioni totali o parziali rientrano nell'ambito della disciplina propria degli interventi di assistenza scolastica contenuti nell'apposito regolamento di assistenza scolastica che fissa i livelli isee per l'accesso all'agevolazione.

Art. 3 - Criteri generali per la determinazione delle tariffe

La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:

- a) gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive
- b) adozione di metodologie di valutazione della condizione economica imparziali e trasparenti
- c) definizione di procedure per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini, che si avvalgono della facoltà di auto certificazione e del supporto operativo degli uffici dell'ISECS e dell'Amministrazione Comunale di Correggio anche attraverso i CAF convenzionati e mediante l'utilizzo di un sistema informatico per la gestione dei dati con l'INPS e di ogni altro mezzo previsto per legge

Il sistema tariffario prevede la differenziazione della contribuzione da parte degli utenti mediante l'applicazione di una tariffa graduata da un massimo ad un minimo, sotto il quale è prevista

l'esenzione della quota pasto, in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, valutata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare, come definiti dalla normativa vigente, in particolare il DPCM 5/12/2013 n. 159.

La situazione di un reddito familiare inferiore a € 2.840 (limite per essere fiscalmente a carico), che porta all'esenzione dal pagamento del pasto, verrà considerata solamente per un anno scolastico, trascorso il quale, anche considerata l'evidente incongruenza tra il reddito dichiarato e la possibilità di condurre una esistenza normale, l'agevolazione non verrà più applicata e sarà quindi richiesto il pagamento del pasto.

I possessori di partita IVA e/o di redditi agrari come descritti nel DPCM 159/2013 non potranno essere interamente in fascia assistenziale, dovendo quindi provvedere al pagamento dei pasti.

Art. 4 - Definizione delle tariffe

La differenziazione delle tariffe, fra un importo minimo ed un importo massimo, viene applicata con riferimento ad un intervallo fra un minimo ed un massimo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare anagrafico come definito da normativa nazionale in modo continuo e lineare, con arrotondamenti per difetto alle € 0,50. In tal modo per ogni utente verrà emessa una retta personalizzata.

I Servizi Integrativi quali centri bambini e genitori come l'Ambarabà, in considerazione della particolarità tipologica del servizio, non sono assoggettate alla presente disciplina tariffaria, ma a quote di iscrizione da definirsi in appositi provvedimenti istitutivi dei servizi, mentre per gli eventuali spazi bimbo in quanto servizi educativi continuativi sono assimilabili al trattamento tariffario dei nidi d'infanzia

In considerazione della diversa esposizione finanziaria dell'Ente Locale nell'organizzazione del servizio presso la scuola d'infanzia statale, agli utenti di questa si applica una progressione tariffaria ridotta fino al 75% di quella massima applicata agli utenti delle scuole d'infanzia comunali.

Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di agevolazioni tariffarie rispetto alla quota massima di contribuzione gli utenti appartenenti a nuclei famigliari non residenti nel territorio comunale anche se domiciliati, salvo che non vengano approvate convenzioni di reciprocità di servizio con altri Comuni. Nel caso in cui il trasferimento della residenza fuori dal Comune di Correggio avvenga ad anno scolastico iniziato, l'eventuale agevolazione precedentemente concessa sarà maggiorata di un 30% dal momento del cambio di residenza, in ogni caso non oltre l'importo della retta massima, ma solo per la durata dell'anno scolastico in corso. Nel caso che un utente non residente acquisti la residenza in corso d'anno scolastico l'agevolazione eventuale decorre dal momento di presentazione della domanda.

Nell'ambito dei controlli effettuati dall'Ufficio ISECS e degli Enti preposti sia in fase istruttoria che successivamente sulla veridicità delle autocertificazioni, al cittadino possono essere richieste informazioni aggiuntive chiarimenti e documentazione di supporto al fine di evitare l'instaurarsi di procedimenti amministrativi e legali nei suoi confronti.

Le agevolazioni tariffarie sono concesse sulla base dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare definito negli articoli successivi, su presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Art. 5 – Richiesta di agevolazione tariffaria

Solo coloro che intendono godere di condizioni tariffarie agevolate rispetto alla retta massima dovranno presentare espressa domanda, con un'unica dichiarazione sostitutiva (DSU) che rimane

valida per tutto l'anno scolastico, all'Ufficio dell'Istituzione o presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico (URP), nelle modalità e nei termini stabiliti anno per anno con comunicazione/provvedimento del Direttore ISECS, avvalendosi della facoltà di auto certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, su appositi moduli messi a disposizione.

A coloro che non presentano tale dichiarazione si applica la tariffa massima prevista dal presente regolamento. La dichiarazione sostitutiva unica deve essere presentata annualmente nei termini comunicati dall'ufficio; in caso di presentazione tardiva l'agevolazione decorrerà dal mese di presentazione.

PARTE SECONDA - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI

Art. 6 - Dichiarazione sostitutiva unica dsu, attestazione, valori isee/ise

l'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 45/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).

Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di richiedere al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta al cittadino.

Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 4, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.

L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni agevolate per i servizi educativi all'infanzia e prima infanzia.

L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui al successivo articolo, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) di cui all'art. 8 e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) di cui all'art. 9.

Art. 7 - Nucleo familiare

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 8 - Indicatore della situazione reddituale (ISR)

1) L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2) Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;

- d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
- g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato per il calcolo dell'ISP con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
- i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3) All'ammontare del reddito deve essere sottratto fino a concorrenza:

- a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
- b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
- c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
- d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4) Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei punti precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà.

b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;

d) nel caso del nucleo facciano parte:

- persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
- persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
- persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

Art. 9 - Indicatore della situazione patrimoniale (isp)

1) L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2) Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in

caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3) Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4) Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

a. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;

b. titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;

c. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);

d. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali

va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);

g. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h. il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

5) Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6) Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

Art. 10 - Scala di equivalenza

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

<i>Numero componenti</i>	<i>Parametro</i>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a. 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;

b. 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

c. la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

$$\text{FORMULA DELL'ISEE} = \frac{\text{ISR} + (20\% \times \text{ISP})}{\text{scala di equivalenza}}$$

Ove ISR è l'Indicatore della situazione reddituale

Ove ISP è l'indicatore della situazione patrimoniale

Ed ove "N" è il parametro della scala di equivalenza con l'applicazione dei correttivi di cui sopra

Art. 11 – Validità ed aggiornamento attestazione

Per la valutazione della condizione economica degli utenti (ISEE) e per la compartecipazione al costo dei servizi educativi all'infanzia e prima infanzia deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM 159/2013. Una volta calcolato L'ISEE per l'ammissione ai servizi educativi all'infanzia e prima infanzia che seguono un calendario scolastico non è consentito presentare un'ISEE aggiornata in corso d'anno, fatto salvo:

- a) la presentazione di una isee nuova in caso di variazione del nucleo familiare che porti ad una modificazione dell'indicatore isee superiore al 10%;
- b) la presentazione di una isee corrente di cui al successivo art. 13 e all'art. 9 del DPCM; 159/13 (modificazione dell'indicatore reddituale superiore al 25%, giustificata da una delle condizioni previste);
- c) la presentazione di una isee nuova, in caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 10 del DPCM 159/13, che comporti però sempre le modificazioni e giustificazioni di cui al punto b);
- d) qualora sull'isee nuova di cui al punto c) non ricorrano le condizioni per rideterminare la tariffa, potrà però essere utilizzata come base per presentare un'isee corrente, sempre che ricorrano le condizioni di cui al punto b);

Le eventuali modifiche tariffarie si applicano dal mese successivo alla presentazione dell'isee aggiornata e valgono per la parte residua dell'anno scolastico; si potrà presentare solamente una isee corrente per ogni anno scolastico.

Art. 12 – Situazioni rilevanti a fini ISEE nelle prestazioni agevolate rivolte a minorenni

Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo ai fini del calcolo dell'ISEE tranne se:

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertata la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Nei casi lettere a) e b) si tiene conto del reddito dei genitori non conviventi, che hanno formato un nuovo nucleo familiare, integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013.

Art. 13 - Isee corrente

1) In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;

b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

2) L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria.

3) L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione dell'apposito modulo sostitutivo della DSU, facendo riferimento ai seguenti redditi:

a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;

b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;

c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

4) Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

5) Fermo restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

6) Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.

- 7) L'ISEE corrente per poter essere accettata deve essere presentata entro due mesi dal rilascio ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.
- 8) Si potrà presentare solamente una isee corrente per ogni anno scolastico.

PARTE TERZA – MODALITA' GESTIONALI TARIFFARIE

Art.14 - Riduzioni tariffarie per assenza dal servizio

La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo dell'organizzazione dei servizi, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di presenza dell'utenza. Non sono quindi possibili riduzioni sulla quota fissa, come ad es. per sciopero, oltre a quelle indicate nel presente e nel successivo articolo.

A fini perequativi, nel caso di ricovero ospedaliero del bambino e conseguente convalescenza post ricovero, nel caso di infortuni, o di gravi malattie comportanti un'assenza almeno pari a due mesi consecutivi di scuola, la famiglia dovrà pagare l'intera tariffa per il primo mese di assenza e il 50% a decorrere dal secondo mese. Tale assenza deve comunque sempre essere comprovata con certificato medico.

Se la motivazione dell'assenza non rientra nei casi sopra citati, tale assenza è da considerarsi non giustificata, e nel caso ci sia una graduatoria di attesa si potrà dimettere d'ufficio il bambino, trascorsi i due mesi.

Art. 15 - Riduzioni tariffarie per mancata fruizione / erogazione del servizio

Per i nuovi utenti la tariffa decorre dalla data fissata dall'Istituzione per l'inserimento e, nel primo mese, viene rateizzata in quote settimanali. Se l'inserimento è ritardato per ragioni familiari la tariffa è dovuta dalla data stabilita dall'Amministrazione per l'inserimento.

Per la scuola dell'infanzia statale si procederà all'addebito della quota fissa del mese di settembre in ragione della settimana di apertura del servizio risultante dal calendario scolastico che verrà decretato ogni anno dal sovrintendente scolastico della Regione Emilia Romagna.

In caso di ritiri entro il giorno 15 del mese la tariffa è dovuta per il 50%, in caso di ritiri dal 16° giorno in poi è dovuta per l'intero con azzeramento dal mese successivo

In caso in cui il ritiro avvenga successivamente al 30 aprile la famiglia è tenuta alla corresponsione della tariffa fino alla fine dell'anno scolastico, tranne che per i ritiri causati dalle motivazioni espresse nell'art. 4.

In caso di temporanee situazioni invalidanti occorse a un bambino, che ne minino o riducano sensibilmente le possibilità di movimento e l'autonomia oppure che originino situazioni di pericolo per altri (ad es. ingessature, movimento in carrozzine o stampelle, ecc.), non gestibili direttamente dal personale in servizio, la frequenza scolastica dovrà essere sospesa, sentito il personale della scuola; in tale caso la quota fissa sarà ridotta percentualmente in base al periodo di sospensione.

Art. 16 - Esenzioni totali e parziali dal pagamento della tariffa

L'esenzione totale o parziale dal pagamento della tariffa potrà essere concessa nelle situazioni di particolare disagio socioeconomico, segnalate dal Servizio Sociale.

Tutti i benefici concessi in relazione alle situazioni di cui sopra hanno validità temporale non superiore all'anno scolastico e sono formalizzati con apposito provvedimento di competenza del Servizio Sociale il quale potrà disporre, dietro relazione tecnica, la copertura finanziaria di livello assistenziale sui servizi educativi all'infanzia e servizi scolastici (mense e trasporti), attraverso i seguenti interventi:

- presa in carico della tariffa assistenziale del servizio educativo con risorse finanziarie del Servizio Sociale, per situazioni particolarmente disagiate;

- presa in carico totale o parziale (eventualmente con distinzione tra quota fissa e pasti), con contestuale decorrenza, delle tariffe dovute per i servizi educativi e scolastici; in caso di copertura parziale restano inalterati gli obblighi per la famiglia di corresponsione della parte residua della tariffa secondo la disciplina del successivo articolo.

Ad eventuali minori clandestini, considerati gli obblighi di legge relativi all'accoglienza, viene applicata d'ufficio la retta assistenziale e contemporaneamente tale situazione viene comunicata al Servizio Sociale per la presa in carico del caso a termini di legge.

Art. 17 - Pagamento della tariffa e misure conseguenti

Il pagamento della tariffa deve essere effettuato in rate mensili posticipate con accredito sul conto di tesoreria intestato all'Istituzione (ISECS)

Nel caso di mancato pagamento, dopo un avviso di sollecito (diffida all'adempimento), l'Istituzione Scolastica procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, comprensive di una penale pari al 10 % dell'importo dovuto, mediante le procedure di recupero previste dal R.D. 14/04/1910 n° 639. La percentuale di penale è applicabile anche al corrispettivo dovuto per i pasti consumati.

Potrà essere disposta la dimissione del bambino dal servizio, in caso di mancato pagamento della retta per 3 mesi, così come l'inizio della frequenza al tempo estivo, al servizio educativo ed ai servizi integrativi scolastici d'accesso a gestione comunale nell'anno scolastico successivo sarà subordinata al pagamento di tutte le spettanze dovute per l'anno precedente.

La dimissione viene formalizzata con provvedimento del Direttore ISECS.

Art. 18 – Quota di iscrizione

In considerazione dell'alto numero di ritiri ed al fine di facilitare la programmazione dei posti nei servizi e per cercare di limitare iscrizioni "facili" o di mera cautela, si definisce una quota di iscrizione, solamente per il nido, per un importo di € 80 da versarsi al momento dell'iscrizione presso la tesoreria comunale, pena esclusione dalla graduatoria, consegnando il bollettino che attesti l'avvenuto pagamento contestualmente alla domanda; tale quota non verrà richiesta qualora pervenga una formale segnalazione da parte del Servizio Sociale per famiglie in particolare disagio socio – economico.

Decorsi quattro mesi dall'inizio dell'anno scolastico e terminati gli inserimenti (a partire da settembre e per i soli lattanti anche gennaio), quindi indicativamente a febbraio e a giugno, tali quote verranno restituite in un'unica soluzione agli utenti che:

- 1) frequentano regolarmente;
- 2) non hanno ricevuto risposta dai servizi comunali e sono ancora in graduatoria;
- 3) si sono ritirati per situazioni previste nell'art. 4, certificate formalmente;

mentre non verrà restituita ed incamerata da ISECS per gli utenti che:

- 1) si sono ritirati;
- 2) non hanno accettato i posti offerti;
- 3) non sono in regola, al momento della restituzione, con i pagamenti (funzione di cauzione)

Art. 19 – Sconti

Al nucleo familiare nel quale oltre al bambino/a frequentante il servizio nell'anno scolastico per il quale si effettua la richiesta di agevolazione tariffaria sia presente uno o più bambini frequentanti il

nido o una scuola d'infanzia pubblica o privata si applicheranno i seguenti sconti tariffari sulla/le maggiore/i retta/e da pagare:

- sconto su retta del 40% fino a 12.000 € di isee
- sconto su retta del 20% superiore a 12.000 € di isee

Al nucleo familiare nel quale sia presente un bambino in affido temporaneo, dietro provvedimento delle autorità competenti, per un periodo di almeno 6 mesi, si applica uno sconto tariffario sulla retta di frequenza appositamente per tale bambino, eventualmente cumulabile con altri sconti, nella misura di:

- sconto su retta del 40% fino a 12.000 € di isee
- sconto su retta del 20% superiore a 12.000€ di isee

In nessun caso si potranno avere rette inferiori a quella assistenziale (retta minima), né per presenza di fratelli, affidi temporanei, rilevanti variazioni della situazione, assenze da scuola.

Art. 20 – Quota pasto

Il pasto consumato dai bambini nei servizi scolastici, il cui costo è determinato annualmente con apposito atto del Consiglio d'Amministrazione, viene pagato in ragione dei pasti effettivamente consumati.

Si può procedere alla riduzione del 50% del costo del pasto qualora per motivi di salute (documentati con certificazione medica assentita da Asl) la famiglia assuma eccezionalmente a proprio carico in accordo con ISECS l'intero onere dell'acquisto delle materie prime necessarie all'alimentazione del bambino. La restante quota è dovuta all'ISECS per il confezionamento e somministrazione del pasto.

Art. 21 – Ricorsi

Contro le risultanze della determinazione dell'ISEE e della tariffa è ammesso ricorso scritto entro 15 gg. dall'inoltro della comunicazione alla famiglia che stabilisce la situazione economica.

La decisione in merito all'accoglimento o meno del ricorso inoltrato dovrà avvenire entro 15 gg. dal ricevimento dello stesso.

PARTE QUARTA - CONTROLLI SULLE DSU

Art. 22 - Premesse

L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.

In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.

Gli uffici erogatori eseguono i controlli sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, secondo quanto indicati nei successivi articoli.

Come previsto dalla normativa il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di concessione dell'agevolazione, possono essere eseguiti controlli per accertare la veridicità delle informazioni fornite anche presso istituti di credito od altri intermediari finanziari.

Art. 23 - Tipologia e metodologia dei controlli

ISECS del Comune di Correggio esegue direttamente o mediante un apposito servizio, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'art. 18 comma 2, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, può inviare all'Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13 dell'art. 11 del DPCM 159/2013.

L'attività di riscontro e verifica deve essere:

- tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;
- conclusa in forma scritta o in formato elettronico con valore legale;
- proveniente dall'autorità, dall'ufficio o ente competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni;
- acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.

I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente Titolo sulle DSC e DSAN possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;

c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;

d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione Comunale.

E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.

Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 10% salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore, per i vari servizi, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 24 - Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni sociali agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE;

Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento dovrà verificare, tra l'altro:

- l'evidenza dell'errore;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Il responsabile del procedimento dovrà anche attivarsi per adottare egli stesso, o far adottare al soggetto competente, i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il responsabile del settore deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il responsabile del settore dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto si procederà secondo termini di legge.

Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni

false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 25 - Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2015/16 ed abroga il precedente regolamento tariffario ISECS approvato in ultima stesura con deliberazione di CdA ISECS n. 7 del 6/5/2010.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e il DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.

Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale ed eventuale modificazione del presente regolamento.